

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1993, n. 20

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) ⁽¹⁾

(b.u. 31 agosto 1993, n. 40, suppl. ord. n. 1)

Art. 1

Oggetto della legge

1. L'ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci, nonché le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge ⁽²⁾.

2. Restano ferme le seguenti disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina": articolo 4, commi 2 e 3; articolo 10; articolo 11, comma 3; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18, comma 1; articolo 20, commi 2, 3 e 4; articolo 21; articolo 22; articolo 23.

3. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

Titolo I

Guide alpine e accompagnatori di territorio ⁽³⁾

Capo I

Ordinamento della professione

Art. 2

Oggetto della professione di guida alpina

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico nonché nelle attività di torrentismo e di canyoning;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di torrentismo e di canyoning ⁽⁴⁾.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

3. Le guide alpine possono, altresì, accompagnare persone nelle visite a parchi naturali o a zone di tutela ambientale nonché ad altre zone di particolare pregio

naturalistico e fornire notizie e informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.

Art. 3 *Gradi della professione*

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
 - a) aspirante guida;
 - b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, i cui limiti saranno determinati con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il collegio provinciale delle guide alpine di cui all'articolo 17. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento delle tecniche di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 2 solo nell'ambito di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

Art. 4 *Albo professionale delle guide alpine*

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale delle guide alpine di cui all'articolo 17.
2. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.
3. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, non è subordinato all'iscrizione all'albo.
4. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.
- 4 bis. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) ⁽⁵⁾.

Art. 5 - Art. 7 *omissis* ⁽⁶⁾

Art. 8 *Abilitazione all'esercizio della professione*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi

teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione è rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale.

2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione come aspirante guida. Il mancato conseguimento comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale.

3. *omissis* ⁽⁷⁾

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli aspiranti guida, iscritti nell'albo professionale, che abbiano compiuto i 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono l'iscrizione anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo ⁽⁸⁾.

Art. 9
omissis ⁽⁹⁾

Art. 10
Organizzazione dei corsi e degli esami

1. La Provincia affida al collegio provinciale delle guide alpine l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché dei corsi di aggiornamento. A tal fine la Provincia stipula un'apposita convenzione, nella quale sono definite le modalità e le condizioni dell'affidamento, nonché le risorse da assegnare per l'organizzazione dei corsi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. A copertura delle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi il collegio provinciale delle guide alpine può stabilire quote di compartecipazione da porre a carico dei singoli partecipanti, secondo i criteri ed entro i limiti individuati dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia assicura ai candidati residenti in provincia di Trento da almeno tre anni la gratuità della partecipazione ai corsi di abilitazione, con esclusione delle spese di vitto, alloggio e viaggio.

4. Per favorire la diffusione della professione e l'acquisizione di competenze professionali specifiche la Provincia può istituire e organizzare corsi propedeutici alla professione di aspirante guida alpina, corsi di lingue estere e corsi di specializzazione.

5. La Provincia può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute dai candidati residenti in provincia di Trento in occasione dei corsi di specializzazione previsti dall'articolo 10 della legge n. 6 del 1989, dei corsi per la formazione di istruttori tecnici previsti dall'articolo 7, comma 8, della medesima legge, nonché dei relativi corsi di aggiornamento.

6. La Provincia organizza gli esami previsti da questa legge e assume a proprio carico le relative spese ⁽¹⁰⁾.

Art. 11 - Art. 15
omissis ⁽¹¹⁾

Art. 16
Istruttori

1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.

2. La Provincia può assumere a proprio carico le spese dei corsi di formazione e di aggiornamento programmati dal collegio provinciale delle guide alpine ⁽¹²⁾.

Art. 16 bis

Accompagnatore di territorio

1. Ferme restando le attività oggetto delle altre professioni turistiche secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è accompagnatore di territorio chi svolge per professione, e limitatamente al territorio provinciale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in escursioni in ambiente montano, attraverso sentieri e zone di particolare pregio naturalistico, fornendo elementi conoscitivi e informazioni riguardanti i luoghi attraversati;
- b) accompagnamento di persone in visita ad ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed etnologico.

2. L'accompagnatore di territorio può svolgere l'attività di cui al comma 1, lettera a), fino a 1800 metri di quota, con esclusione dei terreni innevati e di quelli che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza e ramponi.

3. Il servizio provinciale competente in materia di turismo individua, su proposta degli accompagnatori di territorio e sentito il parere motivato del collegio provinciale delle guide alpine, i percorsi su cui l'accompagnatore di territorio può svolgere l'attività di cui al comma 1, lettera a), in deroga a quanto previsto al comma 2; i percorsi così individuati sono iscritti in un apposito elenco approvato con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

4. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di territorio è subordinato al possesso di apposita abilitazione e all'iscrizione in un apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il collegio provinciale delle guide alpine. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di un ciclo formativo, il superamento dei relativi esami e una valutazione positiva circa le modalità di esercizio della professione, realizzata secondo un piano di formazione.

5. L'articolo 10, commi 1, 2 e 6, nonché gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 47 si applicano anche agli accompagnatori di territorio ⁽¹³⁾.

Art. 17

Collegio provinciale delle guide alpine

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi provinciali, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida, residenti nella provincia di Trento, che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

3. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo;

c) il presidente.

4. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il consiglio direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.

Art. 18 *Consiglio direttivo*

1. Il consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine è formato da undici componenti, eletti da tutti i membri del collegio fra gli appartenenti allo stesso e scelti in numero non inferiore a nove fra le guide alpine-maestri di alpinismo.

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente del consiglio direttivo uscente. Ogni membro del collegio vota per non più di tre componenti da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede a ballottaggio, fermo in ogni caso quanto disposto dal comma 1.

3. Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno sei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

5. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19 *Presidente del collegio provinciale delle guide alpine*

1. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti da almeno cinque anni all'albo provinciale delle guide alpine. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta e, nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i due componenti più votati nel primo scrutinio ⁽¹⁴⁾.

Art. 20 *Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine*

1. Spetta all'assemblea del collegio provinciale delle guide alpine:

- a) eleggere il consiglio direttivo e il presidente del collegio provinciale delle guide alpine ⁽¹⁵⁾;
- b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio predisposto dal consiglio direttivo;
- c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Spetta al consiglio direttivo del collegio provinciale:

- a) nominare il presidente;
- b) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
- c) vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;
- d) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri Paesi;

- e) dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide alpine;
- f) collaborare con le competenti autorità provinciali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- g) collaborare con le competenti autorità provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonché dello svolgimento dei corsi stessi;
- h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
- i) stabilire la misura del contributo da corrispondersi annualmente da parte degli iscritti;
- l) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge.

Art. 20 bis

Accompagnamento nei parchi naturali

1. Per promuovere l'educazione alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente montano e favorire la valorizzazione del patrimonio naturalistico gli enti di gestione dei parchi naturali e del parco nazionale presenti sul territorio provinciale possono organizzare percorsi di accompagnamento nelle visite ai parchi, fornendo notizie e informazioni d'interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.

2. Per lo svolgimento dell'attività di accompagnamento gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi anche di soggetti non abilitati ai sensi di questo titolo, purché si tratti di personale proprio o assegnato all'ente dalla Provincia o da altri enti pubblici o di soggetti incaricati dagli stessi enti di gestione. In tal caso l'accompagnamento deve svolgersi nelle aree territoriali di competenza, comunque con esclusione dei percorsi che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici ⁽¹⁶⁾.

Capo II

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

Art. 21

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci-alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico-funzionale dell'attività di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.

3. *omissis*

4. *omissis*

5. *omissis*

6. *omissis* ⁽¹⁷⁾

Art. 22

Scuole di istruttori del Club alpino italiano (CAI)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, il Club alpino italiano conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Capo III

Modifica a disposizioni provinciali in materia di soccorso alpino

Art. 23
omissis ⁽¹⁸⁾

Titolo II *Maestri di sci*

Capo I *Ordinamento della professione*

Art. 24
Oggetto della professione di maestro di sci

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi.

Art. 25
Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci di cui all'articolo 39.

2. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

Art. 26
omissis ⁽¹⁹⁾

Art. 27
Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati

1. L'esercizio stabile della professione nel territorio provinciale da parte dei maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano o provenienti da altri Stati è subordinato all'iscrizione all'albo professionale della provincia di

Trento.

2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio provinciale. Si considera, altresì, esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.

3. Il trasferimento nell'albo provinciale di maestri di sci già iscritti in un albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano è subordinato all'accertamento che l'idoneità tecnica sia stata conseguita secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo della provincia di Trento ha efficacia fino alla data di scadenza dell'iscrizione all'albo della regione o provincia autonoma di provenienza.

4. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di maestri di sci in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 319 del 1994.

5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale è consentito secondo la normativa dello Stato di provenienza o della regione o provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza ed è subordinato, nei limiti di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:

- a) iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- b) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992 - firmato a Oporto il 2 maggio 1992, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 28 luglio 1993, n. 300 -, per i maestri di sci provenienti da tali Stati;
- c) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato diverso da quelli indicati dalla lettera b), per i maestri di sci stranieri provenienti con i propri clienti da tali Stati; per i maestri di sci provenienti da Stati che non rilasciano alcun titolo abilitativo è necessaria l'attestazione di una corrispondente formazione professionale che faccia espresso riferimento all'attività di maestro di sci.

5 bis. Nei casi previsti dal comma 5 il maestro di sci comunica preventivamente al collegio provinciale dei maestri di sci il periodo di attività e le località sciistiche nelle quali intende esercitare temporaneamente la professione; alla comunicazione provvedono le agenzie di viaggio, le scuole di sci e le organizzazioni non riconosciute di maestri di sci, qualora il maestro di sci presti la propria attività professionale nel loro ambito o al loro servizio.

5 ter. Per i maestri di sci che esercitano per la prima volta la professione nel territorio provinciale, la comunicazione di cui al comma 5 bis va presentata, unitamente alla documentazione atta a comprovare il possesso del titolo abilitativo o la formazione professionale, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio del periodo di attività⁽²⁰⁾.

Art. 28 *omissis* ⁽²¹⁾

Art. 29 *Abilitazione all'esercizio della professione*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante

la frequenza degli appositi corsi tecnico-pratici, didattici, culturali e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione è rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale.

Art. 30
Categorie

1. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:
 - a) le discipline alpine;
 - b) le discipline del fondo;
 - c) le discipline dello "snowboard" ⁽²²⁾.
2. Il maestro di sci deve limitare la propria attività in corrispondenza con l'abilitazione posseduta.

Art. 31 - Art. 36
omissis ⁽²³⁾

Art. 37
Istruttori

1. Gli istruttori nazionali della FISI sono riconosciuti quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato. Il riconoscimento comporta l'equiparazione, agli effetti della presente legge, al possesso di una specializzazione.
2. I rapporti della Provincia con la FISI per disciplinare i tempi e le modalità d'impiego degli istruttori, nonché la scelta e la remunerazione dei medesimi, sono regolati da apposita convenzione.

Art. 38
Organizzazione dei corsi e degli esami

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *omissis*
4. La Provincia, in relazione alle disponibilità di bilancio, può assumere a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione dei corsi e degli esami previsti da questa legge. Sono in ogni caso poste a carico della Provincia le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti. Non possono essere poste a carico della Provincia le spese concernenti il vitto e l'alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle località sede dei corsi e degli esami. La Giunta provinciale determina le quote di iscrizione alle prove attitudinali e ai corsi di abilitazione per i candidati residenti e non residenti in provincia di Trento.
5. La Giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli maestri di sci residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento, anche se svolti all'estero, degli istruttori nazionali di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
6. Per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 la Giunta provinciale può autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
7. *omissis*

8. *omissis*

9. La Provincia affida al collegio provinciale dei maestri di sci l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, dei corsi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento. A tal fine la Provincia stipula apposite convenzioni, nelle quali sono definite le modalità e le condizioni dell'affidamento, nonché le risorse da assegnare per lo svolgimento dell'attività di formazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

9 bis. In caso di affidamento ai sensi del comma 9, a copertura delle spese di cui al comma 4, il collegio provinciale dei maestri di sci può stabilire quote di compartecipazione da porre a carico dei singoli partecipanti. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i limiti e i criteri per la determinazione di tali quote e le eventuali agevolazioni a favore dei candidati residenti in provincia di Trento da almeno tre anni.

10. Per favorire l'acquisizione di competenze professionali specifiche la Provincia istituisce e organizza corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione individuati nel regolamento di esecuzione di questa legge ⁽²⁴⁾.

Art. 39

Collegio provinciale dei maestri di sci

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della provincia, nonché i maestri di sci residenti nella provincia che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio;
- c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo:

- a) determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti e le modalità della sua riscossione;
- b) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;
- c) vigilare sull'esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari;
- d) collaborare con le competenti autorità provinciali;
- e) svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio dalla presente legge.

5. I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 sono approvati dalla Giunta provinciale ⁽²⁵⁾.

Scuole di sci

Art. 40

Riconoscimento delle scuole di sci

1. La Provincia riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali facciano capo più maestri di sci allo scopo di esercitare in modo coordinato la loro attività e che presentino i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione di questa legge. Le denominazioni "scuola di sci" e "scuola di snowboard" possono essere usate unicamente dalle organizzazioni riconosciute.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

5. Le scuole di sci sono soggette alla vigilanza della Giunta provinciale ⁽²⁶⁾.

Titolo III

Norme comuni in materia di guide alpine e maestri di sci e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Capo I

Disposizioni in materia di pareri, assicurazioni, tariffe e vigilanza sui collegi

Art. 40 bis

Regolamento di esecuzione

1. Il regolamento di esecuzione di questa legge stabilisce:

- a) i requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione, nonché il contenuto e le modalità di svolgimento della prova attitudinale di ammissione;
- b) il contenuto e le modalità di svolgimento dei corsi previsti da questa legge, nonché i criteri di valutazione delle prove d'esame;
- c) i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi e i casi di esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento;
- d) le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale, per il rinnovo dell'iscrizione e per il trasferimento o l'aggregazione temporanea all'albo professionale o all'elenco speciale tenuti da un'altra regione o provincia autonoma, nonché i casi di cancellazione dall'albo o dall'elenco;
- e) le modalità di nomina, il funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni tecniche;
- f) le condizioni per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per l'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo nonché per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento delle scuole di sci;
- g) i doveri a carico delle guide alpine, degli accompagnatori di territorio e dei maestri di sci nello svolgimento della professione;
- h) la quota di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ed esami previsti da questa legge.

1 bis. Il regolamento di esecuzione determina altresì particolari requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione nonché specifici contenuti e modalità di svolgimento dei corsi previsti da questa legge per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore di territorio, compresi eventuali crediti formativi e i casi di esonero dalla

frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento, volti ad assicurare, attraverso le attività di cui al comma 1 dell'articolo 16 bis, la promozione e la valorizzazione delle tradizioni e delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche nelle zone di insediamento delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. Il regolamento di esecuzione, sottoposto al preventivo parere della commissione consiliare competente, può specificare le attività di cui agli articoli 2, comma 1, 16 bis e 24 e individuare ulteriori attività riconducibili alle relative professioni ⁽²⁷⁾.

Art. 41

Pareri dei collegi

1. In tutti i casi in cui è richiesto il parere del collegio provinciale delle guide alpine o del collegio provinciale dei maestri di sci, questo deve essere fornito dal consiglio direttivo entro due mesi dalla richiesta. Scaduto tale termine la Giunta provinciale provvede prescindendo dal parere stesso.

Art. 42

Assicurazioni

1. I componenti e il segretario delle commissioni e delle sottocommissioni di cui alla presente legge, i dipendenti provinciali incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, nonché i soggetti preposti all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami sono assicurati, a carico della Provincia, per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2. Sono altresì assicurati per i rischi di responsabilità civile e per gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci, autorizza la stipulazione delle relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 43

Tariffe professionali

1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonché dei maestri di sci, sono deliberate dai rispettivi collegi e comunicate alla Giunta provinciale ⁽²⁸⁾.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci sono tenute a comunicare al servizio competente in materia di turismo le tariffe che intendono praticare nei limiti di quelle previste dal comma 1.

Art. 44

Vigilanza sui collegi

1. La Giunta provinciale esercita la vigilanza sull'attività e sul regolare funzionamento del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci. A tal fine essa può disporre ispezioni sull'attività e sui documenti dei collegi.

2. In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge da parte dei consigli direttivi dei collegi la Giunta provinciale provvede, previa diffida ad adempiere, alla nomina

di un apposito commissario.

Art. 45

Scioglimento del consiglio direttivo

1. I consigli direttivi dei collegi possono essere sciolti dalla Giunta provinciale se, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, persistono nel violarli ovvero in caso di prolungata inattività e di impossibilità di funzionare.

2. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario che esercita le funzioni del consiglio direttivo. Il commissario, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, dispone la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

3. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato, di non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo II

Sanzioni e vigilanza

Art. 46

Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati previa contestazione degli addebiti in modo da garantire il rispetto dei principi generali del contraddittorio e della difesa.

Art. 47

Sanzioni amministrative

1. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro; alla medesima sanzione è soggetta l'agenzia di viaggio, la scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, la scuola di sci o l'organizzazione non riconosciuta dei maestri di sci qualora si avvalga di soggetti privi delle abilitazioni previste dalla presente legge.

2. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, di maestro di sci e di accompagnatore sul territorio sul territorio provinciale in mancanza di iscrizione agli albi professionali di cui agli articoli 4 e 25 o all'elenco speciale di cui all'articolo 16 bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro.

3. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratici attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

4. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 27, commi 5 bis e 5 ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro.

5. L'uso della denominazione "scuola di sci" o "scuola di snowboard" da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.

6. Per la violazione delle ulteriori norme di questa legge e del suo regolamento di

esecuzione non punita ai sensi del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva specifica nel medesimo quinquennio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio ⁽²⁹⁾.

Art. 48
omissis ⁽³⁰⁾

Art. 49
omissis ⁽³¹⁾

Art. 50
Accertamento - ingiunzione - opposizione

1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di turismo.

3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 51
Servizio di vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge, fatte salve le competenze dei collegi, è esercitata da dipendenti del servizio competente in materia di turismo, espressamente designati con apposita deliberazione; ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di trasporto a fune.

2. Il servizio competente in materia di turismo può disporre ispezioni e accertamenti nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e nelle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al comma 1, e richiedendo in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole stesse.

3. La Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Capo III
Interventi finanziari

Art. 52
Sovvenzioni a scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel

programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, operanti nella provincia di Trento, per le seguenti iniziative:

- a) promozione della conoscenza dell'ambiente montano;
- b) diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
- c) valorizzazione del ruolo della guida alpina nella pratica dell'alpinismo;
- d) miglioramento della qualificazione professionale delle guide alpine;
- e) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

Art. 53

Interventi a favore del collegio provinciale delle guide alpine

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale delle guide alpine sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 52.

Art. 54

Sovvenzioni a scuole di sci

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di sci riconosciute operanti nella provincia di Trento per le seguenti iniziative:

- a) promozione della pratica dello sci tra i giovani;
- b) valorizzazione del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche;
- c) miglioramento della qualifica professionale dei maestri di sci;
- d) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci.

Art. 55

Interventi a favore del collegio provinciale dei maestri di sci

1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale dei maestri di sci sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 54.

Art. 56

Concessione degli interventi finanziari

1. Per le finalità di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 la Giunta provinciale adotta, in conformità all'articolo 6 del provvedimento legislativo concernente "Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia", la deliberazione relativa alle modalità di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 52, 53, 54 e 55, nonché alla documentazione che deve essere presentata ai fini del conseguimento delle agevolazioni e della liquidazione delle stesse.

2. Con la deliberazione di concessione dei benefici previsti dagli articoli 52, 53, 54 e 55 vengono fissati i termini per l'ultimazione delle iniziative. L'erogazione delle sovvenzioni è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa.

Art. 57

Sovvenzioni per coperture assicurative

1. Al fine di agevolare la professione di guida alpina nella provincia di Trento e, in particolare, per tutelare adeguatamente le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida anche nelle operazioni di soccorso di cui al comma 2 dell'articolo 5, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere al collegio provinciale delle guide alpine contributi in misura non superiore all'80 per cento dell'onere complessivo per il pagamento dei premi delle assicurazioni a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida residenti in provincia di Trento per la copertura:

- a) dei rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, per infortunio nell'esercizio della professione;
- b) dei rischi di responsabilità civile nell'esercizio della professione.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipulazione con il collegio provinciale delle guide alpine di apposita convenzione.

Art. 58

Indennità per attività di soccorso

1. Alle guide alpine impegnate in operazioni di soccorso alpino viene corrisposta, da parte del collegio provinciale delle guide alpine, un'indennità giornaliera di importo non superiore a quello della tariffa professionale di cui all'articolo 43. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162 "Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso".

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina annualmente l'ammontare della somma da assegnare al collegio provinciale delle guide alpine ai fini di cui al comma 1. L'erogazione della somma è disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese. Le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90 per cento della somma assegnata; il saldo è erogato su presentazione, da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, corredate dalla documentazione non trasmessa in precedenza.

3. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accertamento dell'avvenuto impiego delle guide alpine in operazioni di soccorso, la misura delle indennità nonché le modalità per la liquidazione delle stesse.

Capo IV

Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Art. 59 - Art. 62
omissis ⁽³²⁾

Art. 63

Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7

1. Il termine di anni cinque di cui al comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, prorogato di anni uno con l'articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, è ulteriormente prorogato di anni due.

Capo V *Norme transitorie e finali*

Art. 64 *Prima formazione dell'albo professionale*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina un commissario, il quale, entro i successivi sei mesi:

- a) cura la prima formazione degli albi previsti dalla presente legge;
- b) determina, in via provvisoria, l'importo e le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto ai collegi;
- c) adotta ogni altro provvedimento per l'avvio dell'attività dei collegi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale può mettere a disposizione del commissario strutture, mezzi, materiali e personale della Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale viene altresì determinato l'importo forfettario da corrispondere al commissario a titolo di compenso e di rimborso spese.

Art. 65 *Costituzione dei collegi*

1. La prima assemblea del collegio provinciale delle guide alpine e la prima assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci sono convocate, entro sessanta giorni dalla formazione dei rispettivi albi, dal commissario di cui all'articolo 64, mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione. Hanno diritto a partecipare alla prima assemblea coloro che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali alla data di convocazione dell'assemblea stessa. L'assemblea è presieduta dal commissario e provvede all'elezione del consiglio direttivo.

2. Il commissario cessa dalle funzioni a seguito dell'insediamento del consiglio direttivo.

3. Il primo consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci è formato da nove componenti e dura in carica fino al 30 giugno 1994.

Art. 66 *Istruttori tecnici*

1. Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale delle guide alpine, le funzioni di istruttore tecnico di cui all'articolo 16 vengono svolte da istruttori scelti con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22.

Art. 67 *Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e scuole di sci*

1. Non perdono efficacia i provvedimenti di autorizzazione rilasciati, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, alle scuole di alpinismo. Tali

scuole saranno denominate scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 sono riconosciute di diritto come scuole di sci.

3. Le scuole di sci che non risultino in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40 sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro il 30 giugno 1996 pena la revoca del riconoscimento ⁽³³⁾.

Art. 68

Delega di funzioni

1. Il Presidente della Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla presente legge all'assessore competente in materia di turismo.

Art. 69

Pubblicità delle deliberazioni della Giunta provinciale

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale assunte ai sensi della presente legge sono rese note mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 70

Abrogazione

1. Sono abrogate la legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, la legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 e la legge provinciale 4 agosto 1986, n. 22. L'articolo 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22 continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni delle leggi provinciali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi transitoriamente per lo svolgimento dell'attività delle guide alpine e dei maestri di sci fino all'insediamento del consiglio direttivo dei rispettivi collegi, nonché per l'espletamento dei corsi e degli esami già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge; continuano ad applicarsi inoltre per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è abrogato l'articolo 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.

Art. 71

Autorizzazioni di spesa

1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 10, 11, 13, 42, 51, 52, 53, 57, 58 e 64 si provvede, relativamente alla materia delle guide alpine e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo articolo 23 (capitolo 48135).

2. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 51, 54, 55 e 64 si provvede, relativamente alla materia dei maestri di sci e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo articolo

72 (capitolo 48130).

3. Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati ai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, saranno disposti annualmente appositi stanziamenti con legge di bilancio, rispettivamente per la materia delle guide alpine e per quella dei maestri di sci, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 72 - Art. 73
omissis ⁽³⁴⁾

NOTE

- (1) Titolo così sostituito dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (2) Comma così modificato dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (3) Rubrica così sostituita dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (4) Comma così modificato dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (5) Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3, dall'art. 57 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (6) Articoli abrogati dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (7) Comma abrogato dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (8) Vedi però l'art. 31, comma 5 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.
- (9) Articolo abrogato dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (10) Articolo già modificato dall'art. 52 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 e dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, e così sostituito dall'art. 43 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
- (11) Articoli abrogati dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (12) Articolo così sostituito dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (13) Articolo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, e così modificato dall'art. 43 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
- (14) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 9 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3; per una disposizione transitoria connessa vedi il comma 17 dello stesso art. 15.
- (15) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 10 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3; per una disposizione transitoria connessa vedi il comma 17 dello stesso art. 15.
- (16) Articolo aggiunto dall'art. 43 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
- (17) Articolo così modificato dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (18) Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 22 marzo 2001, n. 4.
- (19) Articolo abrogato dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.

- (20) Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 e dall'art. 52 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.
- (21) Articolo abrogato dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (22) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 6 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10; per una disposizione transitoria connessa vedi lo stesso art. 23, comma 26.
- (23) Articoli abrogati dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (24) Articolo così modificato dall'art. 25 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 e dall'art. 43 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
- (25) Vedi il regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 1996, n. 1328 (b.u. 23 aprile 1996, n. 20).
- (26) Articolo così modificato dall'art. 59 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 23, commi da 21 a 24 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa vedi il comma 27 dello stesso art. 23) e dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (27) Articolo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, e così modificato dall'art. 43 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. Per il regolamento di esecuzione vedi il d.p.p. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.
- (28) Comma così sostituito dall'art. 31 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.
- (29) Articolo già modificato dall'art. 23 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, e così sostituito dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (30) Articolo abrogato dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (31) Articolo abrogato dall'art. 31 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.
- (32) Articoli modificativi degli articoli 2 e 11 e sostitutivi degli articoli 6 e 7 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7.
- (33) Comma così sostituito dall'art. 59 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1.
- (34) Disposizioni finanziarie.